



AZIENDA OSPEDALIERA
"OSPEDALE MAGGIORE"
DI CREMA

**CONTRATTO INDIVIDUALE PER LA
COSTITUZIONE E REGOLAZIONE DI
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO EX ART. 15 SEPTIES DEL
D.L.VO N. 502/1992 e s.m.i.**

T.D.
Contratto ex
art.15 septies

Pag.1

115
Tra il dr. Guido Avaldi, Dirigente responsabile dell'U.O. Personale dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Maggiore" di Crema, con sede in L.go U. Dossena, n. 2 – cap. 26013, per delega del Direttore Generale, di cui all'atto deliberativo n. 587 del 29 dicembre 2005

e

la dott.ssa MILANI LAURA, cod. fisc. MLNLRA65P70E507D, nata a Lecco (LC) il 30/09/1965, residente a Galbiate (LC) in Via Lecco, 63 - CAP. 23851

oggi 27 aprile 2012 in Crema

dato atto che

- la dott.ssa MILANI è in servizio a tempo indeterminato presso l'A.O. "Ospedale di Lecco" nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario esperto – infermiere (cat. DS);
- la dott.ssa MILANI ha presentato, nel termine prescritto, in adempimento di quanto richiesto, la documentazione prevista dalle disposizioni che regolano l'accesso al rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni ed ha rilasciato, nello stesso termine, dichiarazione agli atti di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del d.lgs 03/02/1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

stabiliscono e concordano quanto segue

Art.1

Ai sensi dell'art.15 septies, c² del D.L.vo n.502/1992 come modificato e integrato dal D.L.vo n. 229/1999 nonché dell'art. 63, c⁵ del C.C.N.L. 08/06/2000, tra le parti si instaura un rapporto di lavoro a tempo determinato per il periodo dal 01/05/2012 al 30/04/2014, come disposto con deliberazione n. 144 del 08/03/2012.

Art.2

La relativa qualifica di inquadramento professionale è la seguente: dirigente delle professioni sanitarie.

Art.3

La sede lavorativa è la seguente: Azienda Ospedaliera "Ospedale Maggiore" di Crema.

Art.4

La dott.ssa MILANI è tenuta a prestare la propria attività a tempo pieno e a rapporto esclusivo in base alla regolamentazione aziendale in materia di orario di lavoro.

L'incarico conferito è incompatibile con ogni altra forma di rapporto di lavoro, dipendente o convenzionata, sia con altre strutture pubbliche che private, e ciò a prescindere dalla sussistenza di attività in concorrenza con gli interessi dell'Azienda che sono esplicitamente vietate.

Sistema Sanitario  Regione
Lombardia



AZIENDA OSPEDALIERA
"OSPEDALE MAGGIORE"
DI CREMA

**CONTRATTO INDIVIDUALE PER LA
COSTITUZIONE E REGOLAZIONE DI
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO EX ART. 15 SEPTIES DEL
D.L.VO N. 502/1992 e s.m.i.**

T.D.
Contratto ex
art.15 septies

Pag.2

In casi motivati e previa valutazione delle esigenze di servizio, potrà essere autorizzata dalla Direzione Generale l'esplicitamento di attività di consulenza o altri incarichi come previsto dalla normativa e dai contratti nazionali vigenti.

Art.5

Le funzioni proprie della qualifica sono definite nella job description allegata come parte integrante del presente contratto, suscettibile di eventuali variazioni in base a quanto sarà rappresentato nei documenti redatti nella tempistica prevista dall'art.6

Art.6

La dott.ssa MILANI risponde degli obiettivi fissati dal presente contratto alla Direzione SITRA.

Art.7

Alla dott.ssa MILANI si applicano gli istituti normativi fondamentali in ordine al trattamento economico, assistenziale e previdenziale previsti dal vigente C.C.N.L. del personale dell'Area della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa.

La retribuzione annua lorda, per la durata dell'incarico affidato, viene fissata in Euro 49.571,20 e verrà erogata utilizzando le voci stipendiali previste dal CCNL vigente:

	mensile	annuo
STIPENDIO BASE	3.331,61	43.310,93
IVC	24,21	314,73
RPMCU	56,05	728,65
RIA	36,53	474,89
RAR		2.242,00
RISULTATO		2.500,00
TOTALE LORDO MENSILE	3.448,40	49.571,20

V
US

Il valore della retribuzione di risultato e delle risorse aggiuntive regionali viene definito nel corso del processo di negoziazione di budget annuale ed erogato secondo i criteri definiti nella contrattazione integrativa aziendale.

A seguito della sottoscrizione di futuri CCNL si procederà al riconoscimento degli incrementi contrattuali sulla retribuzione base. Eventuali incrementi della retribuzione di posizione minima comune unificata

comporteranno una modifica delle voci che compongono la retribuzione di posizione (retribuzione di posizione minima comune unificata e retribuzione di posizione variabile aziendale) senza modificarne il valore totale.

Il pagamento delle spettanze avviene a cadenza mensile, di norma il giorno 27, mediante accredito su c/c bancario. Nel mese di dicembre o nel mese in cui ha termine il rapporto viene corrisposta, unitamente allo stipendio, la 13° mensilità.

Art.8

Ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine per giusta causa, che consiste in fatti e comportamenti, anche estranei

Sistema Sanitario  Regione Lombardia

Sede Legale: 26013 Crema - Largo Ugo Dossena 2 - Tel. (0373) 2801 - fax (0373) 280512
Casella Postale n.144 - Ufficio Postale Crema Centro, 26013 Crema
C.F. e P.I. 01151550199

[Handwritten signatures]



AZIENDA OSPEDALIERA
"OSPEDALE MAGGIORE"
DI CREMA

**CONTRATTO INDIVIDUALE PER LA
COSTITUZIONE E REGOLAZIONE DI
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO EX ART. 15 SEPTIES DEL
D.L.VO N. 502/1992 e s.m.i.**

I.D.
Contratto ex
art.15 septies

Pag.3

alla prestazione lavorativa, di gravità tale da non consentire la prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro.

Il presente contratto può inoltre essere risolto prima della scadenza in caso di responsabilità particolarmente grave e reiterata nello svolgimento dei compiti affidati ed, in occasione della verifica prevista dall'art. 6, a seguito di gravi carenze/inadempienze rispetto agli obiettivi specifici previsti dallo stesso art. 6.

Art.9

Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto si applicano le disposizioni legislative in materia di lavoro subordinato ed i CC.CC.NN.LL vigenti nel tempo.
Si applicano altresì le disposizioni dettate dal Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni approvato con D.P.C.M. 28/11/2000, di cui viene consegnata copia.

Art. 10

Il dipendente prende atto che l'Azienda ha adottato un proprio Codice Etico, la cui versione aggiornata è disponibile e scaricabile dal sito aziendale, che contiene i principi generali e i valori su cui si regge l'organizzazione e il funzionamento dell'Azienda, e si impegna nella propria condotta comportamentale derivante dal presente contratto a rispettare tali principi e valori.
L'accertamento di eventuali comportamenti in violazione del Codice Etico e dei relativi successivi documenti attuativi costituisce clausola risolutiva del presente contratto.

Art.11

Il dipendente autorizza l'Azienda Ospedaliera "Ospedale Maggiore" di Crema all'uso ed al trattamento dei suoi dati personali, ai sensi dell'art. 10 della L. 675/31.12.1996 e s.m.i. e della specifica nota informativa, che riceve in copia.

Art.12

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto è territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Crema.

Letto, approvato e sottoscritto.

A.O. "Ospedale Maggiore" di Crema
il Dirigente Responsabile
U.O. Personale
-dr. Guido Avaldi-

dott.ssa Milani Laura

Sistema Sanitario - Regione
Lombardia



AZIENDA OSPEDALIERA
"OSPEDALE MAGGIORE"
DI CREMA

**CONTRATTO INDIVIDUALE PER LA
COSTITUZIONE E REGOLAZIONE DI
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO EX ART. 15 SEPTIES DEL
D.L. VO N. 502/1992 e s.m.i.**

T.D.
Contratto ex
art.15 septies

Pag.4

Ai sensi dell'art. 1341 c. c. si sottoscrivono espressamente le clausole di cui agli artt. 8 e 12 .

A.O. "Ospedale Maggiore" di Crema
il Dirigente Responsabile
U.O. Personale
-dr. Guido Ayaldi-

dott.ssa Milani Laura